

STATUTO DEL REGNO DI SARDEGNA
4 marzo 1848
CARLO ALBERTO
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

[...]

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse con la gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi e alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato, e ordiniamo in forza di statuto e Legge Fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. – La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. – Lo stato è retto da un governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. – La persona del Re è sacra e inviolabile.

Art. 5. – Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra:

134 IL COSTITUZIONALISMO MODERNO

fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio e altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato li permettano, e unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. – Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. – Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. – Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9. – Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. – La proposizione delle leggi apparterrà al Re e a ciascuna delle due Camere.

Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. – Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

Art. 12. – Durante la minorità del Re, il principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13. – Se, per la minorità del principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta a un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

Art. 14. – In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. – Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. – Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuto diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17. – La Regina Madre è tutrice de Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al reggente.

Art. 18. – I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. – La dotazione della Corona è conservata durante il regno attuale quale risulterà dalla media degli ultri i dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di

cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. – Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. – Sarà provveduto per legge a un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse; e al dovario delle Regine.

Art. 22. – Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. – Il reggente prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini

Art. 24. – Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. – Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. – La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 27. – Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 28. – La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. – Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. – Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. – Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. – È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato

Art. 33. – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi e i Vescovi dello Stato;
2. Il presidente della Camera dei Deputati;
3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4. I Ministri di Stato;
5. I Ministri Segretarii di Stato;
6. Gli Ambasciatori;
7. Gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
8. I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
9. I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10. L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, e il Procurator Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11. I Presidenti di Classe dei Magistrati d'appello, dopo tre anni di funzioni;
12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13. Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli Uffiziali Generali di terra e di mare; Tuttavia i Maggiori generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16. I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17. Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18. I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
19. I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21. Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

Art. 34. – I Principi della Famiglia Reale fanno di pieno diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anni, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. – Il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. – Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del

Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. – Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. – Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Della Camera dei Deputati

Art. 39. – La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. – Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. – I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole province in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. – I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. – Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarii della Camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. – Se un Deputato cessa, per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. – Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. – Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. – La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere

Art. 48. – Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. – I Senatori e i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. – Le funzioni di Senatore e Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

Art. 51. – I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. – Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. – Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. – le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza de' voti.

Art. 55. – Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle

Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii.
Discussa e approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione e approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. – Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. – Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbono essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. – Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. – Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei propri membri, dei Ministri, e dei Commissarii del governo.

Art. 60. – Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

Art. 61. – Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. – La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. – Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. – nessuno può essere a un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri

Art. 65. – Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. – I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. – I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli Atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell'Ordine Giudiziario

Art. 68. – La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

Art. 69. – I Giudici nominati dal Re, a eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. – I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forma di una legge.

Art. 71. – Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. – Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. – L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali

Art. 74. – Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei

comuni e delle province sono regolate dalla legge.

Art. 75. – La Leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. – È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. – Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. – Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in un altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79. – I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto.

Il Re può conferirne dei nuovi

Art. 80. – Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza autorizzazione del Re.

Art. 81. – Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie

Art. 82. – Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio di urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e le registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. – Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. – I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.